



## TRIBUNALE DI VENEZIA

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale civile di Venezia, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1) dott.ssa Lina Tosi        | Presidente   |
| 2) dott.ssa Chiara Campagner | Giudice rel. |
| 3) dott.ssa Lisa Torresan    | Giudice      |

nel procedimento iscritto al n. N. 2581/24 V.G. ha pronunciato il seguente

### DECRETO

L'avv. Patrizia Schifano, nella sua qualità di Curatore dell'eredità giacente di Gianfranco Bogoni, munita dell'apposita autorizzazione giudiziale, depositava, in data 19 giugno 2024, ricorso per la nomina di liquidatore giudiziale della società Cementubi srl in liquidazione.

Rappresentava che il de cuius era socio unico e liquidatore di Cementubi srl in liquidazione; parte del compendio immobiliare di proprietà della società era stato pignorato e venduto all'asta ed inoltre la società era titolare di due conti correnti accessi presso Intesa Sanpaolo.

Rappresentava la necessità di portare a compimento l'attività di liquidazione della società "CEMENTUBI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE", per il successivo conferimento dell'eventuale residuo attivo nella massa oggetto di eredità giacente.





Con decreto di fissazione dell'udienza il Giudice coordinatore invitava il Curatore dell'eredità giacente a prendere posizione in ordine al potere in capo a sè di convocare l'assemblea per procedere alla nomina del liquidatore.

All'udienza di discussione la ricorrente insisteva per la richiesta nomina giudiziale del liquidatore di Cementubi srl in liquidazione.

Il Tribunale non può provvedere alla richiesta nomina del liquidatore.

Gli artt. 2484 e ss. c.c. disciplinano la nomina del liquidatore secondo una procedura trifasica, che si articola nelle seguenti scansioni: a) accertamento della causa di scioglimento di diritto; b) ordine di convocazione dell'assemblea per la nomina del liquidatore; c) eventuale intervento del Tribunale in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea; l'art. 2487, 2° comma c.c. prevede che, qualora l'assemblea, appositamente convocata, non si sia costituita ovvero non abbia deliberato sul nominativo e sul numero dei liquidatori, sulle regole di funzionamento del collegio nel caso di pluralità i liquidatori, nonché sulle ulteriori determinazioni di cui all'art. 2487 2° comma, lett. c), il Tribunale adotta con decreto le decisioni previste dal primo comma dell'art. 2487 c.c. su istanza dei singoli soci o amministratori.

Il curatore dell'eredità giacente, infatti, può compiere ai sensi dell'art. 529 cc atti sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione (questi ultimi previa necessaria autorizzazione del giudice); tra i diritti che il Curatore può esercitare è ricompreso anche l'esercizio dei diritti di amministrazione in relazione alla partecipazione sociale di cui il de cuius era titolare ed in particolare, per quanto interessa nella presente sede, l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Pertanto, essendo il de cuius socio unico di Cementubi srl in liquidazione, il



curatore potrà convocare l'assemblea e deliberare in sede assembleare la nomina del liquidatore.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Venezia, 19 settembre 2024

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice relatore

dott.ssa Chiara Campagner

